



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 27/03/2017

OGGETTO :

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA - Sindaco	Sì
ARRIGO FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
DE MARCO ANGELO - Consigliere	Sì
RUO REDDA CLAUDIO - Assessore	Giust.
BRERA MOLINARO FRANCESCA - Consigliere	Sì
GILI VITER ANNA - Consigliere	Sì
PERACCHIONE IDA - Assessore	Sì
SOFFIANTINO CARLOTTA - Assessore	Sì
MASSA MICON DARIO - Consigliere	Giust.
CAT GENOVA GERMANA - Consigliere	Giust.
GALLONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
PAIROLERO MARCO - Consigliere	Sì
GRIVET BRANCOT BRUNO GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra COSTA FROLA MARIA SUSANNA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che all'art.1, comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;
- all'art. 1 comma 677, stabilisce in materia di TASI: " Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'08.05.2015 che prevede:

- all'art. 39 comma 1: "annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".
- all'art. 42 comma 4, ultimo periodo: "la percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione delle aliquote TASI".
- all'art. 45 comma 1: "Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 44, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'art. 1, comma 14, lettere a), b e d) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude altresì l'assoggettamento alla TASI dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI sarà compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale.

Visto l'art. 1, comma 42 lettera a) della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'ano 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che per l'anno 2015, con deliberazione n. 21 del 20/7/2015, la TASI era stata applicata unicamente all'abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 e che, a seguito delle disposizioni suddette previste nella Legge di Stabilità 2016, le aliquote TASI per l'anno 2017 risultano azzerate non è quindi neanche necessario approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta.

Ritenuto di dover approvare le aliquote TASI per il corrente anno 2017 come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	Esentata da art. 1 comma 14 lett. a) Legge 208/15
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

Dare atto che non è necessario prevedere detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, nè le percentuali dovute dall'occupante e dal titolare del diritto reale sull'immobile in quanto le aliquote TASI per l'anno 2017 risultano azzerate

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31/3/2017 con l'art. 5 c.11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Uditi i seguenti interventi:

- Il Sindaco, il quale relaziona sull'argomento.

I citati interventi, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, non vengono riportati nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; essi comunque sono integralmente registrati su compact disk, depositato presso il Palazzo Comunale e formano parte integrante della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

Con n. 9 voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2017, le aliquote della TASI, determinandole nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 677, in materia di aliquote massime, così come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e A9	Esentata da art. 1 comma 14 lett. a) Legge 208/15
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0;00%

- di dare atto che non è necessario prevedere detrazioni per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, nè le percentuali dovute dall'occupante e dal titolare del diritto reale sull'immobile in quanto le aliquote TASI per l'anno 2017 risultano azzerate;
- di dare atto che a seguito delle disposizioni previste nella Legge di Bilancio 2017 per la Tasi non è dovuto alcun versamento.
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge 68/2014.

Successivamente, il Consiglio Comunale con altra votazione:

Presenti: n. 9
Votanti: n. 9
Astenuti: n. 0
Contrari: n. 0

con n. 9 voti favorevoli, espressi in forma palese, delibera di dichiarare per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18/08/2000 n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

GARIGLIET BRACHET
Marisa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

FAVOREVOLE

GARIGLIET BRACHET Rag. Marisa

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
COSTA FROLA MARIA SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/03/2017, come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. vo 18.08.2000 n.° 267.

Corio, 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 30/03/2017 al 14/04/2017, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del T.U.L.E.L. 18.08.2000 n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana